

SINTESI DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2013 N°78
(G.U. n°153 del 2-7-2013 – in vigore dal 3.7.2013)

A cura dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna

✓ **MODIFICHE ALL'ART. 656 C.P.P.:**

1.

Quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 anni (o 6, nei casi previsti dagli art. 90 e 94 T.U. stupefacenti), il PM emette l'ordine di esecuzione e contestualmente lo sospende per consentire al condannato di chiedere – dallo stato di libertà – l'applicazione di una misura alternativa.

Il decreto Cancellieri prevede oggi che il PM – prima di emettere l'ordine di esecuzione – trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Cosa cambia: la "soglia" dei 3 anni per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata.

! Questa regola NON si applica ai condannati ex art. 4 bis O.P.

2.

Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell'ordine di esecuzione viene innalzato a 4 anni, nei casi previsti dall'art. 47 *ter* O.P. comma 1: ovvero nei casi in cui è possibile ottenere la detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari (per persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, ...).

Cosa cambia: viene risolta un'aporia del sistema che prevedeva la possibilità di chiedere la detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni, ma la sospensione dell'ordine di esecuzione per chiedere la misura dallo stato di libertà per pene fino a 3 anni. Adesso le due cose vanno di pari passo.

3.

La sospensione dell'ordine di esecuzione NON può essere disposta, in alcuni casi individuati al comma 9.

Tra questi, prima del decreto Cancellieri venivano individuati alcuni reati che precludevano la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione (incendio boschivo, furto aggravato).

Cosa cambia: la preclusione per questi reati cade e al loro posto vengono inseriti altri due reati: quello di maltrattamenti contro un familiare o convivente minore di anni 14 e quello di atti persecutori nei confronti di minore, donna incinta o disabile.

! Viene anche soppresso l'inciso "*fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 T.U. stupefacenti*", che fa riferimento agli imputati tossicodipendenti o alcoolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

In forza dell'art. 89 T.U. stupefacenti, in corso di processo e quando ricorrerebbero i presupposti per la custodia cautelare, a questi imputati possono essere concessi gli arresti domiciliari: in due ipotesi, anche se si tratta di condannati per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P. (segnatamente, in caso di rapina aggravata e estorsione aggravata), ovviamente sempre che non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata.

Non è chiaro che si sia inteso fare un passo indietro rispetto ad una scelta legislativa già consolidata, in contrasto con la politica di decarcerizzazione che ispira l'intero provvedimento.

✓ **MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975):**

1.

Viene aggiunto un nuovo comma all'art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all'esterno di detenuti e internati, con l'evidente scopo di allargarne le maglie.

Cosa cambia: viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2.

Cadono alcune preclusioni previste dalla legge cd. ex Cirielli per l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (art. 99⁴ c.p.).

Cosa cambia:

a) Con riferimento alla detenzione domiciliare:

→ La detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari si applica ai recidivi reiterati con le regole comuni (prima, solo se la pena residua non superava i 3 anni).

→ La detenzione domiciliare biennale (per motivi di deflazione carceraria, in presenza di pena residua non superiore a 2 anni) oggi può essere concessa anche ai recidivi reiterati (prima no).

b) Con riferimento ai permessi premio e alla semilibertà: i termini per la concessione ai recidivi reiterati sono gli stessi di quelli previsti per gli altri detenuti (prima erano più alti).

c) Cade la regola che prima prevedeva che "l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata".

✓ **MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990):**

Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente.

Cosa cambia:

Prima era previsto un catalogo di reati per i quali questa possibilità era ammessa. Oggi è possibile anche nel caso di "altri reati" commessi da persona tossicodipendente, ad esclusione di alcuni (gravissimi) tassativamente indicati: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile, associazione di stampa mafioso, ...

IN PILLOLE:

- a. Cadono le preclusioni per i recidivi reiterati, che adesso possono essere ammessi a godere della detenzione domiciliare, dei permessi premio e della semilibertà come gli altri detenuti.
- b. E' prevista la possibilità di fare lavori socialmente utili all'esterno, a titolo volontario e gratuito.
- c. Si amplia la possibilità di chiedere le misure alternative dallo stato di libertà, senza assaggio di carcere.
- d. Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente.